

## BibLus-net


Newsletter 550 del 25 gennaio 2018

*In questo numero:*



Fisco

[Guida bonus mobili 2018, dalle Entrate le istruzioni complete](#)



Opere edili

[Distanza degli edifici dalla strada: occorre tener conto del marciapiede?](#)



Sicurezza

[Dall'Inail la guida sulla sicurezza delle gru su autocarro](#)



Sicurezza

[Prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso: quali i compiti del datore di lavoro?](#)




Varie e brevi

[Analisi Ance alla legge di Bilancio 2018: le principali misure per le costruzioni](#)



Opere edili

[Approvato il Regolamento edilizio tipo Puglia. Ecco i dettagli](#)



Sicurezza

[Sicurezza sul lavoro: chi deve fornire le informazioni ai lavoratori?](#)



Tecnologie

[Domicilio digitale e cittadinanza digitale: cosa cambia per cittadini, professionisti e imprese](#)



Opere edili

[Infografica bonus mobili 2018, come fare in 3 step](#)



Opere edili

[Per la realizzazione di lavori in “zona 3” serve l'autorizzazione sismica?](#)



Opere edili

Fascicolo del fabbricato, diagnostica speditiva e archivio unico: cosa ne pensano gli ingegneri?



Professioni tecniche

Geometri e geologi, in vigore i nuovi regolamenti per la formazione professionale



Sicurezza

Codice Protezione civile, in vigore dal 6 febbraio 2018



Sicurezza

Lavori sotto tensione, ecco il nuovo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori



## Guida bonus mobili 2018, dalle Entrate le istruzioni complete



Dalle Entrate la guida al bonus mobili 2018 con tutte le indicazioni: beni agevolabili, interventi, modalità di pagamento e documentazione da conservare

La *legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017)* ha prorogato fino al **31 dicembre 2018** il bonus mobili, ossia la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Alla luce di tale modifica, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova **guida bonus mobili ed elettrodomestici 2018**.

### Le condizioni per accedere al bonus mobili 2018

La detrazione spetta per gli **acquisti effettuati nel 2018**, ma solo se si realizza un intervento di ristrutturazione edilizia **iniziato non prima del 1° gennaio 2017**. Per gli acquisti effettuati nel 2017, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Se l'acquisto è avvenuto nel periodo compreso tra il **6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016**, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.

### Interventi realizzabili

Gli interventi che consentono di accedere alla detrazione sono quelli inerenti la **ristrutturazione edilizia, il risanamento conservativo e le manutenzioni straordinarie**,

sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici residenziali.

Gli interventi sulle parti condominiali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi) hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. In tal caso basta anche un intervento di manutenzione ordinaria.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Gli interventi edilizi che possono usufruire della detrazione sono:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus (ad eccezione degli interventi su parti comuni condominiali)
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali

## Acquisti agevolati

La detrazione spetta per l'acquisto di:

- **mobili nuovi**, come: letti, armadi, cassettiere, librerie, ecc.
- **elettrodomestici nuovi** di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come: frigoriferi, congelatori, lavatrici, ecc.

## Importo detraibile

Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un **importo massimo di 10.000 euro**, riferito alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo.

## I pagamenti

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

I documenti da conservare sono:

- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

## Quesiti più frequenti

Chiude la guida una serie di link con i riferimenti normativi utili e le risposte alle domande più frequenti. Ad esempio:

*Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?*

*Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?*


*Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili?*

Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software con tutti i modelli unici per l'edilizia

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Distanza degli edifici dalla strada: occorre tener conto del marciapiede?



Nel calcolo della distanza degli edifici dalla strada occorre sempre tenere conto del marciapiede, che fa parte della strada. I chiarimenti del Tar Calabria

Quando si calcolano le distanze degli edifici dalla strada, bisogna considerare anche il marciapiede. Lo ha ribadito il **Tar Calabria**, sezione Il Catanzaro, con la **sentenza n. 138 del 17 gennaio 2018**.

Il giudice amministrativo ha stabilito che la **distanza degli edifici dal limite della strada**, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via, **deve tenere conto del marciapiede**, il quale **fa parte della strada**, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni (Codice della Strada).

### Il fatto

Una società si era vista negare il permesso di costruire da un Comune della provincia cosentina; diversi i motivi del diniego, tra cui anche *“il mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale”*.

Rispetto al provvedimento con cui l'amministrazione comunale negava definitivamente il titolo abilitativo, la società ricorreva al tribunale amministrativo per ottenerne l'annullamento, sostenendo, rispetto allo specifico punto, che: *“... nel computo della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale, non si deve tenere conto del marciapiede.”*

Al ricorso si opponeva il Comune.

### La sentenza

Al termine del dibattimento i giudici hanno dato ragione all'amministrazione, **respingendo il ricorso** della società **ritenendolo infondato**.

Il Tar, in merito al punto in esame, ha ritenuto legittimo il rilievo della PA sostenendo che *la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (Cassazione civile, Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del codice stradale.*

Oltre quanto chiaramente ribadito della sentenza, per completezza di argomentazione si ritiene utile riportare alcune **norme e definizioni** richiamate nello sviluppo del giudizio ed in parte nella sintesi suesposta.

## Nuovo codice della strada

Definizioni di “strada” e di “marciapiede” dettate dal *nuovo codice della strada (dlgs 30 aprile 1992 n. 285)*:

### Codice della strada

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce “**strada**” l'area ad uso pubblico destinata alla **circolazione dei pedoni**, dei veicoli e degli animali

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

.....

33) **Marciapiede: parte della strada**, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

.....

## Dm 1444/68 e standard urbanistici, i limiti di distanza tra i fabbricati

Secondo il *dm 1444/68*, le *distanze minime tra fabbricati* per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

- zone A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
- nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- zone C: è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12. Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
  - m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7
  - m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15
  - m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.



## Dall'Inail la guida sulla sicurezza delle gru su autocarro



Ecco la guida Inail con le istruzioni per l'effettuazione della prima verifica periodica di gru su autocarro, la procedura di compilazione della scheda tecnica e la redazione del relativo verbale

Gran parte degli infortuni nei luoghi di lavoro sono legati all'utilizzo di attrezzature; sono, pertanto, necessarie le verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza di tali attrezzature ai fini della sicurezza dei lavoratori.

In riferimento alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, segnaliamo la guida Inail:

Apparecchi di sollevamento mobili – gru su autocarro. Istruzioni per la prima verifica periodica. Ai sensi dell'articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011

### Normativa apparecchi di sollevamento

L'art. 71, comma 11, del *dlgs 81/2008* e *s.m.i.* prescrive che le attrezzature di lavoro (elencate nell'allegato VII) siano sottoposte a verifiche periodiche per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza.

L'allegato VII per le attrezzature di sollevamento "prescrive periodicità variabili in base al settore di impiego delle stesse ed alla loro vetustà".

Ricordiamo che l'Inail è l'ente preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, il *dm 11 aprile 2011*, prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Unità Operativa Territoriale dell'Inail, competente per territorio, che provvede all'assegnazione di una matricola
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all'Unità Operativa Territoriale dell'Inail, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall'allegato VII al *dlgs 81/08* e *s.m.i.*

Il documento fornisce le istruzioni per la prima verifica periodica di gru su autocarro, lo stato dell'arte sulla normativa e le principali caratteristiche costruttive; inoltre, indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

In particolare, in considerazione del fatto che per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, il dlgs 81/2008 prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego, la guida riporta una sintesi:

- per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, la verifica è annuale
- per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni, la verifica è biennale
- per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni, la verifica è annuale

Il documento tratta poi in modo dettagliato la procedura di compilazione della scheda tecnica e di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione del relativo verbale, delle gru su autocarro, evidenziando gli elementi minimi cui il tecnico Inail deve prestare attenzione nel corso della propria attività.

*Clicca qui per conoscere CerTus-LdL, il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso: quali i compiti del datore di lavoro?



Dall'Ispettorato del lavoro le indicazioni operative sui compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione svolti dal datore di lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la **circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018**, contenente le indicazioni operative per i soggetti che svolgono l'attività ispettiva nei luoghi di lavoro.

L'INL ha recepito le novità introdotte dal *Job Act* (dlgs 151/2015) in materia di sicurezza del lavoro e di svolgimento diretto dei compiti gestione delle emergenze da parte del datore di lavoro.

L'art. 20, comma 1, lettera g) del dlgs 151/2015 ha modificato l'art. 34 del dlgs 81/2008:

**anche nelle piccole imprese, con più di 5 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione**







L'Ance ha pubblicato un documento di sintesi, e relative valutazioni, delle principali misure economiche finanziarie introdotte dalla *legge di Bilancio 2018*.

## Analisi Ance

Dall'analisi delle risorse per le infrastrutture all'esame delle misure su fisco, opere pubbliche, lavoro, mercato privato e internazionalizzazione, fino alle normative a sostegno degli interventi di miglioramento energetico e sismico degli edifici: questo lo studio che l'Ance fa in merito alle misure introdotte.

Di seguito una sintesi, in particolare, delle misure analizzate per il settore delle costruzioni e le misure fiscali.

## Misure per il settore delle costruzioni

La manovra finanziaria 2018 conferma la volontà del Governo di sostenere la ripresa dell'economia italiana anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.

I nuovi stanziamenti per le opere pubbliche, previsti nella legge di Bilancio, ammontano a **1,1 miliardi per il 2018** e raggiungono i 6,5 miliardi nel triennio 2018-2020 ai quali si aggiungono le aperture di spazi finanziari a favore degli investimenti degli enti locali.

### Interventi a favore dei Comuni

Per gli enti locali non beneficiari delle risorse per il risanamento delle periferie, la norma prevede **850 milioni di euro nel triennio 2018-2020** di contributi (150 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 400 milioni di euro nel 2020) da destinare a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

### Investimenti piccoli Comuni

La norma incrementa il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, relativo alla valorizzazione dei piccoli comuni, assegnando un contributo di **10 milioni di euro** a decorrere dal 2018.

### Interventi in materia di enti locali

Gli enti locali hanno nel biennio 2018-2019, **900 milioni di euro** di spazi finanziari da destinare a investimenti (200 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno), di cui 400 milioni per interventi di edilizia scolastica e 100 milioni per l'impiantistica sportiva.

### Fondo investimenti

La norma prevede ulteriori risorse per il Fondo Investimenti: **36.115 milioni di euro** per il periodo 2018-2033, di cui 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

## Manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

La norma stanZIA **120 milioni di euro** per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

## Fondo per la progettazione degli enti locali

Prevista l'istituzione di un fondo destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

## Misure fiscali

### Modifiche ecobonus

- **prorogata** per tutto il 2018 la **detrazione** IRPEF/IRES per l'efficientamento energetico degli edifici nella misura del **65%** per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato
- **confermata** l'applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2021, nella misura del **65%**, anche nella formula potenziata del 70-75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali
- **ridotta al 50%** la percentuale di detrazione per i seguenti interventi:
  - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  - acquisto e posa in opera di schermature solari
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
  - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro)
- estesa la possibilità di **cessione del credito** a tutti i contribuenti (ivi compresi i soggetti incapienti, pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari). Confermata la possibilità per gli incapienti di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari
- **cumulabilità tra sismabonus e ecobonus** per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nella misura unica:
  - dell' 80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore
  - dell' 85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori
- estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative

### Bonus ristrutturazioni

**Viene prorogato** il potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni che si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.

## Modifiche al sismabonus

Per quanto riguarda il sismabonus e la detrazione per le spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, le novità riguardano:

- l'estensione del beneficio anche agli interventi effettuati da IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci)
- l'attribuzione del monitoraggio all'Enea, laddove gli interventi di messa in sicurezza statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico

## Bonus mobili

Viene **prorogata al 2018** la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018.

## Bonus verde

Viene introdotta, per l'anno 2018, **una detrazione IRPEF del 36%** su un totale di spesa non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde

Tra le spese in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione dei suddetti interventi.

La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell'importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.

## Cedolare secca

Viene **prorogata per due anni** (2018-2019) la cedolare secca nell'aliquota del 10% sugli affitti a canone concordato.

## Beni significativi

Viene introdotta una norma che disciplina l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture di specifici beni (cd. beni significativi)** nell'ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

## Maxi ammortamenti

Viene prevista la **proroga per tutto il 2018 della disciplina del super e dell'iper ammortamento**. In particolare per quanto riguarda il superammortamento l'incentivo consente di ammortizzare il 30% (non più il 40%, come attualmente previsto) in più del costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi.

## Aliquote locali

Viene sospesa, anche per il 2018, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015.

Ai Comuni resta la facoltà di confermare la maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e 2017.

### **Clausole di salvaguardia**

Viene bloccato, per tutto il 2018, l'aumento dell'aliquota Iva ridotta al 10% e di quella ordinaria del 22%.

### **Imposta di registro**

Riconosciuta una disciplina fiscale di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) agli atti e alle convenzioni relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica.

### **Rivalutazione terreni**

Riammessa la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2018, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all'8% dell'intero valore rivalutato delle aree.

### **Pagamenti PA**

A partire dal 1° marzo 2018, è ridotta da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti nell'ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risultati inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973).

### **Fatturazione elettronica**

Viene resa obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata).

La fatturazione elettronica obbligatoria entrerà in vigore, già dal 1° luglio 2018, soltanto per le imprese che operano nel settore della cessione di benzina e gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con una PA.

### **Indici sintetici di affidabilità fiscale**

Viene prorogata la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

### **Polizze catastrofali**

Per le polizze assicurative contro il rischio sismico, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, relativamente ad unità immobiliari residenziali, è riconosciuta una detrazione IRPEF

pari al 19% dei costi sostenuti dal contribuente, pari all'importo del premio annuo.

## Misure per il Sud

Viene prorogato il credito d'imposta cd. "Mezzogiorno" (attraverso un rifinanziamento dell'apposito Fondo, per gli anni 2018-2019). In particolare, l'autorizzazione di spesa è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro per l'anno 2019.

## Formazione 4.0

Viene introdotto, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 % delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019.

Vengono, infine, analizzate anche le seguenti misure.

## Misure in materia di mercato privato

### Urbanistica

Si prevede l'istituzione di un fondo finalizzato alla erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie alla **demolizione delle opere abusive**, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.

### Beni culturali

Si prevede il ripristino della concessione di contributi per gli interventi di restauro di immobili privati soggetti a vincolo culturale attraverso lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni di euro annui per il 2020.

### Politiche abitative

Il Fondo destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione, viene incrementato con risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Prorogato, inoltre, il termine per la ratifica degli Accordi di programma per edilizia residenziale ed, infine, previsto il blocco adeguamento Istat locazioni passive.

### Ambiente

Gli adempimenti del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale.

Rinviato ancora di un anno l'avvio del SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti.



Il provvedimento integra i contenuti delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017 e recepisce, quale parte integrante della deliberazione, lo “Schema di Regolamento Edilizio Tipo” allegato alla presente Deliberazione, adottato a seguito dell’Intesa del 20 ottobre 2016, con le modifiche e le integrazioni descritte in narrativa, che si intendono richiamate.

Le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal **1 gennaio 2018**.

Lo schema di Regolamento edilizio tipo approvato è proposto dalla Regione come linea guida e raccomandazioni operative, nell’intento di fornire un quadro di riferimento unitario e sistematico di indirizzi e criteri metodologici per la redazione di tale importante atto regolamentare.

Il Regolamento edilizio tipo si articola in due parti:

- nella Prima Parte, denominata “**Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia**” è richiamata la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- nella Seconda Parte, denominata “**Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia**” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

La prima parte comprende i seguenti allegati:

- Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;
- Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia.

La prima parte contiene:

- a. le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b. le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
- c. il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d. la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e. i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
  - ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
  - alle servitù militari;
  - agli accessi stradali;
  - alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
  - ai siti contaminati;
- f. la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
- g. le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla seconda parte del Regolamento, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a. semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b. perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica e l'igiene pubblica;
- c. incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d. armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e. applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- f. incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
- g. incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, , corredata da una lista di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi
- h. garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale

In allegato proponiamo il testo in PDF del nuovo regolamento edilizio.

*Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software ACCA per la gestione dei titoli abilitativi e le pratiche edilizi*

## Definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo nazionale (42)

Ecco le definizioni previste dall'Allegato B.

Termine	Acronimo	Definizione
Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: <ul style="list-style-type: none"><li>• all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;</li></ul>



- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, etc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
Indice di	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una


edificabilità territoriale		determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
Sagoma		Conformazione plani-volumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>• le tettoie con profondità superiore a 1,50 m; le tettoie aventi profondità inferiore a 1,50 m sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;</li> <li>• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 1,80 m, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che</li> </ul>

presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, etc.).
Volume totale o		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Sicurezza sul lavoro: chi deve fornire le informazioni ai lavoratori?



In materia di sicurezza sul lavoro, la Commissione Interpelli del Ministero ha chiarito che è facoltà del datore di lavoro scegliere a chi affidare i compiti di informazione

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha fornito un parere ad una sigla sindacale circa la corretta interpretazione del disposto combinato degli articoli 31 e 36 del dlgs 81/2008.

Nello specifico viene chiesto se l'informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere impartita esclusivamente dall'RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione).

### Il parere della Commissione Interpelli

La Commissione, con riferimento al *Testo unico sicurezza (dlgs 81/2008)*, e considerando nello specifico:

- l'art. 2 c. 1 lettera bb) che definisce l'**informazione** come il **"complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro"**
- l'art. 18 c. 1 lettera l) che pone **a carico del datore di lavoro e del dirigente** di **"adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37"
- l'art. 36 che precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una "adeguata informazione" e specifica che **è il datore di lavoro che deve provvedervi – pur se non come obbligo indelegabile**, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 del citato decreto legislativo
- l'art. 33 c. 1 lettera f) che, elencando i **"compiti" dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi** – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia **anche quello di "fornire ai lavoratori le informazioni** di cui all'articolo 36"

ha chiarito che **rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.**

### Obblighi del datore di lavoro

Il dlgs 81/2008 assegna al datore di lavoro la responsabilità di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza, distinguendo comunque all'interno di questi tra **obblighi propri e indelegabili** e **obblighi delegabili**, purché le deleghe rispettino precise modalità e requisiti (art.16) e sempre restando in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilare sulla corretta attuazione delle figure delegate.

Ricordiamo che gli **obblighi di esclusiva competenza del datore di lavoro**, e pertanto indelegabili, sono:

1. la **redazione** del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi (**DVR**)
2. la **nomina** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (**RSPP**).

e che, come detto, il trasferimento di funzione ad altro soggetto NON determina alcun esonero del datore dalle sue responsabilità (*culpa in vigilando*).

### **Modalità di delega degli obblighi del datore di lavoro**

Ricordiamo, inoltre, che **il datore di lavoro può delegare le proprie funzioni** ad un altro soggetto **entro i seguenti limiti e condizioni**:

- la delega deve risultare da un atto scritto recante data certa
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

*Clicca qui per conoscere CerTus-PS, il software ACCA per il DVR standardizzato*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## **Domicilio digitale e cittadinanza digitale: cosa cambia per cittadini, professionisti e imprese**



Il 27 gennaio gennaio entra in vigore il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): ognuno di noi avrà domicilio digitale e cittadinanza digitale

Entrerà in vigore il 27 gennaio 2018 il **nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD 2018)**.

Introdotta nel nostro ordinamento nel 2005, il Codice dell'Amministrazione Digitale è stato aggiornato dal recente **dlgs 13 dicembre 2017, n. 217**, con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al dlgs.26 agosto 2016, n. 179, che a sua volta aveva disposto modifiche ed integrazioni al Codice.

L'obiettivo principale del CAD 2018 è di dotare cittadini, imprese e rappresentanti della Pubblica Amministrazione di strumenti idonei per rendere effettivi i diritti di **cittadinanza digitale**.

Con la nuova revisione sono state introdotte ulteriori semplificazioni che tengono conto anche delle innovazioni tecnologiche degli ultimi dieci anni. Del resto, il testo originario (dlgs 82/2005) ha subito nel tempo diverse modifiche:

- dlgs 4 aprile 2006, n. 159
- legge 24 dicembre 2007, n. 244
- legge 28 gennaio 2009 n. 2
- legge 18 giugno 2009, n. 69
- legge 3 agosto 2009, n. 102
- dlgs 30 dicembre 2010, n. 235
- legge n. 221/2012 (recante i principi dell'Agenda Digitale)
- legge n. 98/2013 (decreto del fare)
- dlgs n. 179 del 26 agosto 2016 (riforma Madia)
- dlgs 13 dicembre 2017, n. 217

Vediamo in sintesi cosa prevede il CAD 2018.

## Domicilio digitale

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, i cittadini potranno, non obbligatoriamente, scegliere di eleggere un **domicilio digitale**, che corrisponderà al loro indirizzo di posta elettronica certificata.

Il domicilio digitale sarà la destinazione di **ogni comunicazione avente valore legale dalla PA e dai privati, comprese multe e sanzioni**.

Per avere un domicilio digitale l'utente dovrà avere una **PEC** (Posta Elettronica Certificata) e un'identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Non sarà necessario comunicare il proprio domicilio digitale perché entro il 2019 sarà creato un unico **database di tutte le PEC dei cittadini italiani** (analogo all'elenco INI-PEC di professionisti e aziende) dal quale gli enti della Pubblica Amministrazione andranno poi a pescare per inviare tutte le comunicazioni del caso.

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco INI-PEC.

Dal momento in cui un cittadino, un professionista o un'impresa sceglierà di eleggere un domicilio digitale, la ricezione di una contestazione via PEC da parte della pubblica amministrazione equivarrà alla notifica fatta dal postino o da un messo incaricato.

Il CAD 2018 prevede comunque la possibilità di cancellazione del domicilio digitale e il divieto di utilizzo, senza il consenso del titolare, per scopi diversi da quelli dell'invio di comunicazioni delle PA.

## Cittadinanza digitale

Cittadini, professionisti e aziende avranno un proprio spazio personalizzato su una **piattaforma digitale** per:

- fruire di servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione
- gestire tutti i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione

- ricevere promemoria su scadenze fiscali ed ogni tipo di adempimento vincolante in avvicinamento e prossime alla scadenza
- consultare comunicazioni ufficiali come risultati di concorsi e molto altro ancora

Nelle intenzioni del legislatore la cittadinanza digitale dovrebbe concretizzarsi in una sorta di “**dashboard centrale**” o “**personal page**” dove ogni cittadino, professionista e impresa potrà gestire il proprio rapporto con la Pubblica Amministrazione e avere sempre uno “storico” dei rapporti intercorsi.

## Fisco e pagamenti

Il Codice dell’Amministrazione Digitale varrà anche per gli **atti tributari e di riscossione**.

Pertanto, le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate via posta elettronica certificata, come accertamenti e solleciti di pagamento, avranno valore legale e saranno trattate alla stregua di una notifica “postale”.

Le nuove norme si applicano a tutti gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Il CAD 2018, inoltre, impone alla PA di accettare pagamenti digitali per qualunque tipologia di servizio erogato: dalla mensa alle multe.

Tra le forme di pagamento consentite ci sono anche i micropagamenti con smartphone con accredito diretto sul credito residuo.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Infografica bonus mobili 2018, come fare in 3 step



Infografica bonus mobili 2018: 3 step su come funziona e come si ottiene. Le principali indicazioni su data inizio lavori, spese ammissibili e pagamenti

E’ possibile beneficiare del **bonus mobili** legato ai lavori di ristrutturazione edilizia **fino al 31 dicembre 2018**.

Per effetto della proroga inserita con la *legge di Bilancio 2018*, infatti, anche per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018 si potrà beneficiare della **detrazione fiscale del 50%** per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, al riguardo, l’**infografica bonus mobili 2018**, contenente le principali informazioni su come funziona la detrazione: in particolare, quando devono partire i lavori di ristrutturazione e come usufruire dell’agevolazione.

Attraverso 3 step l’Agenzia illustra e sintetizza le operazione da fare:

- avvia i lavori
- acquista gli arredi
- chiedi la detrazione

## Avvia i lavori

In riferimento all'avvio dei lavori, viene chiarito che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella di acquisto dei beni; non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle relative all'arredo dell'immobile in oggetto.

In particolare:

- per arredi acquistati **nel 2018** è necessario aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2017
- per arredi acquistati **nel 2017**, l'intervento deve aver avuto inizio non prima del 1° gennaio 2016
- acquisti avvenuti **tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016**, occorre aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012

Vengono, inoltre, indicati quali sono i lavori detraibili:

- nei **condomini**: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo
- negli **appartamenti**: manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

## Acquista gli arredi

Gli arredi a cui si riferisce la detrazione sono:

- grandi **elettrodomestici** nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ (frigoriferi, congelatori, lavatrici, ecc.)
- **mobili** nuovi (letti, armadi, cassettiere, ecc.)

E' possibile acquistare mobili e grandi elettrodomestici per un importo massimo agevolabile di **10.000 euro** di spesa, per i quali si avrà diritto alla detrazione Irpef del 50%.

La modalità di pagamento è tramite:

- bonifico bancario o postale
- carta di credito o bancomat

## Chiedi la detrazione

Per beneficiare dello sconto fiscale sarà necessario inserire le spese sostenute nella **dichiarazione dei redditi** e conservare le fatture e tutte le ricevute relative all'addebito:

- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti


Per conoscere tutte le regole di compilazione è necessario attendere la pubblicazione dei modelli aggiornati al 2018.

Il 50% delle spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici o mobili sarà rimborsato in **10 anni**, ossia 10 rate di pari importo.

*Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software con tutti i modelli unici per l'edilizia*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





## Per la realizzazione di lavori in “zona 3” serve l’autorizzazione sismica?



Cassazione: l’autorizzazione sismica è necessaria anche per i lavori edili in “zona 3”; solo la “zona 4” è considerata a basso rischio sismico

Per l’esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il titolo abilitativo edilizio; è indispensabile la preventiva denuncia dell’intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica **autorizzazione sismica**, come previsto dagli articoli 93 e 94 del *dpr 380/2001*.

Gli obblighi di denuncia e autorizzazione sussistono **anche nei territori a basso rischio sismico classificati come “zona 3”**. Questo quanto chiarito nella **sentenza di Cassazione 56040/2017**.

### Il fatto

Il caso in esame riguarda la condanna di una società, proprietaria di un immobile ricadente in un Comune classificato come zona sismica 3, alla pena di euro 2.000 euro di ammenda per aver realizzato 2 tettoie in legno omettendo di darne preventivamente avviso allo Sportello unico per l’edilizia.

Il Tribunale ribadiva la violazione degli obblighi di cui agli artt. 93 e 94 del *dpr 380/2001* (rilascio autorizzazione sismica) anche in relazione alle opere da realizzare in zona a bassa sismicità.

Ricordiamo che la domanda per ottenere l’autorizzazione sismica, insieme a quella per il permesso di costruire, viene presentata allo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio, ove istituito, o all’ufficio tecnico comunale, oppure al Suap, per gli edifici destinati ad attività produttive.

All’istanza va allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, il cui contenuto minimo è stabilito dalle singole Regioni, ma che andrà comunque redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni (dm 14 gennaio 2008) e a quanto stabilito dall’articolo 93 del *dpr 380/2001*.

Inoltre, in mancanza della previa autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale, ai sensi dell’art. 98 del *dpr 380/2001*, veniva ordinata anche la demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni preventive.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.

### Conclusioni

*In primis*, la Cassazione ricorda che in base all’art. 94 del *dpr 380/2001* (Autorizzazione per l’inizio dei lavori) si ha che:

*Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*

Pertanto, l'art. 94 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale solo per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo dpr 380/2001.

Per la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, è stata emanata l'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003*. In particolare, è stato eliminato il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la "zona 4", nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.

Pertanto, in mancanza di altre definizioni normative, debbano essere **considerate aree a bassa sismicità solamente quelle rientranti nella zona 4**, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

## Conclusioni

Poiché l'area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente fondatezza della sentenza del Tribunale. Queste le conclusioni a cui pervengono gli ermellini.

In pratica, per poter avviare i lavori in un territorio classificato "zona sismica 3" serve l'autorizzazione sismica; solo la "zona sismica 4" può essere indicata di bassa sismicità.

Relativamente all'ordine di demolizione delle opere, realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni preventive nonostante il rilascio della autorizzazione in sanatoria da parte dell'Ufficio del Genio civile, la corte di Cassazione ha ribadito che indebitamente è stata disposta dal Tribunale di Teramo la demolizione delle opere realizzate dagli imputati, in relazione alle quali non è stata contestata l'inosservanza delle norme tecniche, bensì degli obblighi di carattere formale di cui agli artt. 93 e 94 dpr 380/2001, sicché di tale ordine va disposta la revoca.

*Clicca qui per scaricare la sentenza 56040/2017*

*Clicca qui per conoscere EdiLus-CRS, il software per la classificazione del rischio sismico degli edifici*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Fascicolo del fabbricato, diagnostica speditiva e archivio unico: cosa ne pensano gli ingegneri?



## Dal CNI il parere degli ingegneri sull'efficacia del fascicolo del fabbricato, diagnostica speditiva e archivio unico: al fascicolo è attribuita maggiore efficacia

Il Centro Studi CNI ha effettuato un'indagine tra gli ingegneri italiani al fine di conoscere l'opinione e il livello di conoscenza circa i 3 strumenti individuati nel *Rapporto sulla Promozione della sicurezza dai Rischi naturali del Patrimonio abitativo*.

### Rapporto Casa Italia sui rischi naturali

Il Rapporto elaborato nel mese di giugno 2017 dalla Struttura di Missione Casa Italia fornisce l'analisi della situazione esistente e le indicazioni operative per perseguire, in futuro, la prevenzione dei rischi naturali.

Partendo dal presupposto che occorre disporre di un quadro informativo dettagliato sullo stato del patrimonio edilizio e sui diversi livelli di rischio cui esso è sottoposto, il Rapporto individua i 3 possibili strumenti per intervenire in tale fase preliminare, ossia:

- un intervento di **diagnostica speditiva**, con oneri a carico dello Stato nelle aree ad elevato rischio sismico
- la redazione del **fascicolo del fabbricato**, il documento di raccolta di tutte le informazioni disponibili per ciascun edificio
- l'implementazione dell'**archivio unico delle informazioni** sui fabbricati, attraverso il quale portare ad unità molteplici banche dati e archivi sul patrimonio edilizio nazionale

### Indagine CNI

Dall'indagine effettuata dal Centro studi del CNI a fine 2017 su un campione di **oltre 4.000 ingegneri** è emerso che, in parte, **le opinioni degli ingegneri divergono da quelle del Governo**.

In merito ai 3 possibili metodi individuati nel Rapporto di Casa Italia per conoscere il livello di rischio cui sono esposti gli immobili, così si sono espressi gli ingegneri iscritti all'Albo sulla:

- diagnostica speditiva proposta dalla Struttura di Missione Casa Italia
- sull'opportunità di introdurre il fascicolo del fabbricato in modo estensivo
- sull'utilità di un archivio informatizzato sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio

### Diagnostica preventiva

L'indagine ha evidenziato che il **38,3%**, non sappia con esattezza cosa sia lo strumento conoscitivo della diagnostica speditiva.

### Fascicolo del fabbricato

Diversa è invece l'opinione circa il fascicolo del fabbricato: il **65,2%** degli ingegneri lo ritiene opportuno e necessario. Le percentuali più elevate di chi considera necessario un uso sistematico del fascicolo del fabbricato si rilevano al Centro ed al Sud Italia.


### Archivio unico

Infine, il **61%** degli ingegneri ritiene importante la predisposizione ed implementazione di un archivio informatizzato unico, presso il quale fare confluire le informazioni relative al patrimonio edilizio ed alla sua vulnerabilità.

In definitiva, tra i diversi strumenti di analisi e di indagine per l'acquisizione di dati utili a definire un quadro chiaro di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, il **fascicolo del fabbricato continua ad essere quello a cui i tecnici attribuiscono maggiore efficacia.**

*Clicca qui per conoscere EdiLus-CRS, il software per la classificazione sismica degli edifici*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Geometri e geologi, in vigore i nuovi regolamenti per la formazione professionale



Publicati i nuovi regolamenti per la formazione professionale di geometri e geologi: criteri di definizione dei CFP e valutazione degli eventi formativi

Sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia (n. 1 del 15 gennaio 2018) sono stati pubblicati i regolamenti per la formazione professionale geometri e geologi, in attuazione dell'art. 7 del *dpr 137/2012 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.*

### L'obbligo di aggiornamento continuo

L'obbligo della formazione continua previsto dal dpr 137/2012 riguarda le professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Ogni professionista ha l'obbligo di curare il proprio Aggiornamento Professionale Continuo (APC), al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Per esercitare la professione l'iscritto all'Albo deve essere in possesso di un minimo di crediti, attraverso corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.

### Regolamento geometri

Il nuovo Regolamento del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati è già **in vigore dal 1° gennaio 2018.**

Il regolamento è costituito dai seguenti articoli:

- Art. 1. Definizioni
- Art. 2. Obbligo formativo
- Art. 3. Attività formativa

- Art. 4. Attività formativa a distanza
- Art. 5. Assolvimento obbligo formativo
- Art. 6. Credito formativo professionale e adempimento obbligo
- Art. 7. Valutazione eventi formativi
- Art. 8. Curriculum Professionale Certificato
- Art. 9. Commissione nazionale formazione professionale continua
- Art. 10. Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti
- Art. 11. Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale
- Art. 12. Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali
- Art. 13. Deroghe
- Art. 14. Entrata in vigore

## **Criteri CFP**

Ai fini dell'obbligo della formazione continua, ciascun iscritto deve conseguire nel triennio almeno **60 CFP**; nel caso in cui nel triennio di formazione ne abbia conseguito un numero superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP.

## **Valutazione degli eventi formativi**

- Corsi di formazione e aggiornamento: 1 CFP ogni ora
- Corsi di formazione e aggiornamento FAD: 1 CFP ogni ora
- Esame nei corsi previsti da norme specifiche: 3 CFP
- Corsi o esami universitari: 8 CFP ogni 1 CFU
- Corsi di formazione post-secondari: 30 CFP
- Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q: 2 CFP ogni ora
- Seminari, convegni, giornate di studio (max 3 CFP per evento): 1 CFP ogni due ore (max 24 CFP triennali)
- Visite tecniche e viaggi di studio (max 3 CFP per evento): 1 CFP ogni due ore (max 12 CFP triennali)
- Commissioni per gli esami di Stato: 6 CFP (max 12 CFP triennali)
- Relazioni o lezioni in eventi formativi: fino a 3 CFP (max 18 CFP triennali)
- Attività di docenza negli eventi formativi: 2 CFP ogni ora (max 30 CFP triennali)  
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali: fino a 6 CFP (max 18 CFP triennali)
- Attività affidatario: 10 CFP ogni Prat. (max 20 CFP triennali)
- Attività affidatario: 10 CFP ogni Appr. (max 20 CFP triennali)

Ai fini dell'attribuzione dei CFP deve essere assicurata la **presenza minima obbligatoria dell'80%** delle ore di formazione per il singolo evento. Nei corsi previsti da normative specifiche l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.

## **Curriculum Professionale Certificato**

È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

Il CPC contiene:

- gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al nuovo regolamento
- la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale
- le qualifiche professionali acquisite
- i titoli professionali acquisiti

## Regolamento geologi

Il nuovo Regolamento del Consiglio nazionale dei geologi è già **in vigore dal 15 gennaio 2018**.

Il Regolamento è costituito dai seguenti articoli:

- Art. 1. Principi generali ed oggetto
- Art. 2. Soggetti interessati: obblighi ed esoneri
- Art. 3. Certificazione dell'APC
- Art. 4. Materie oggetto dell'APC
- Art. 5. Funzioni e compiti di Enti e organi per l'APC
- Art. 6. Misura e durata dell'APC
- Art. 7. Criteri di definizione dei CFP
- Art. 8. Procedimenti sanzionatori per l'APC
- Art. 9. APC in convenzione o cooperazione
- Art. 10. Autorizzazione per lo svolgimento dell'APC
- Art. 11. Disposizioni finali

### Criteri di definizione dei CFP

Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all'Albo deve conseguire **50 crediti** tra il 1° gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno.

I neoiscritti sono tenuti ad ottemperare all'obbligo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione; ed è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali, nel primo triennio formativo.

L'esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è trasferibile al triennio successivo.

La frequenza frontale o a distanza dà diritto ad 1 CFP per ogni ora o frazione di ora di presenza all'evento. La percentuale di frequenza del singolo evento di aggiornamento è fissata **all'80%** della sua durata; escursioni e visite tecniche sono valutate **al 100%**, al netto del tempo di trasferimento.

Nel caso di partecipazione ad eventi svolti a distanza, per via telematica, i CFP potranno essere acquisiti esclusivamente ove vi sia una preventiva apposita verifica di presenza intermedia e finale.

Nel caso di partecipazione ad eventi APC, ove sia prevista una verifica finale, il numero dei CFP attribuiti può essere aumentato del 50% nel caso in cui la verifica sia superata dal partecipante; gli eventi organizzati in via telematica non prevedono, invece, l'aumento del 50% pur in presenza di verifica finale.

*Clicca qui per conoscere Compensus-LP FREE, il software gratuito per calcolare i corrispettivi delle prestazioni di progettazione*

**[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)**



# Codice Protezione civile, in vigore dal 6 febbraio 2018



Publicato in Gazzetta il nuovo Codice della Protezione civile: dalla riorganizzazione delle funzioni del sistema nazionale, alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze

Publicato in Gazzetta Ufficiale (n.17 del 22 gennaio) il **dlgs 1/2018**, contenente il nuovo Codice della Protezione civile.

Il provvedimento ha l'obiettivo di rafforzare l'azione del servizio nazionale di Protezione civile, con particolare attenzione alle attività di emergenza.

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del servizio nazionale della Protezione civile. Ricordiamo che sono **attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi** di origine naturale o dall'attività dell'uomo.

Tra le attività sono comprese quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

In definitiva la riforma riorganizza:

- le **funzioni** del sistema nazionale
- la **prevenzione dei rischi**
- la **gestione delle emergenze**

## I contenuti

### Riorganizzazione delle funzioni

Al riguardo:

- chiarisce la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- introduce il provvedimento della "mobilitazione nazionale", preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato

### La gestione dei rischi

Il sistema di allestimento per la prevenzione e gestione dei rischi è articolato in 2 livelli:

- un livello nazionale
- uno regionale





dalle parti attive in tensione accessibili.

I lavori sotto tensione possono essere eseguiti solo da soggetti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per le PAV/PES, abbiano la capacità tecnica, per la formazione conseguita e l'esperienza maturata, di eseguire tali lavori. Detti lavoratori vengono comunemente denominati Persone idonee (PEI).

### **Decreto direttoriale 3/2018**

Il decreto contiene gli elenchi aggiornati:

- delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V
- dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al decreto

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 1° giugno 2017.

*Clicca qui per conoscere CerTus, il software per la sicurezza cantieri*

**[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)**



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), puoi consultare, integrare, modificare i tuoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) o scrivendo all'indirizzo e-mail: [cancellazioni@acca.it](mailto:cancellazioni@acca.it)

